CONVENZIONE QUADRO PER LA RECIPROCA COLLABORAZIONE NELL'AREA SOCIOSANITARIA INTEGRATA DELL'INCLUSIONE SOCIALE E CULTURALE DEI SERVIZI PER IL CITTADINO

Tra

L'Azienda Usl Toscana Centro, di seguito denominata " Azienda USL", con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova, 1 (Codice fiscale e P.IVA 04612810483) rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari quale rappresentante legale pro-tempore nato a Roma il 17-12-1976

e

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest con sede legale in Sesto Fiorentino (Fi), via Gramsci, 561 (codice fiscale 05517820485), di seguito denominata "Società della Salute", rappresentata dal Direttore, Dott. Andrea Francalanci, confermato con decreto del Presidente n. 1 del 17 febbraio 2025, domiciliato per la carica presso la sede operativa della SdS in via Gramsci, 561, Sesto Fiorentino (Fi), il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest delegato alla stipula del presente atto con Delibera della Assemblea dei Soci n …. del ……..;

Premesso che

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Biblioteche comunali, con la loro funzione di presidi culturali di base distribuiti capillarmente nel territorio, svolgono un ruolo importante nella promozione della salute e del benessere dei cittadini,
- le parti intendono regolamentare i reciproci rapporti collaborativi per ampliare e implementare la qualità dell'offerta di servizi al cittadino in un'ottica di sinergia e collaborazione, al fine di promuovere la salute, il benessere e la qualità della vita di tutti.

Tutto ciò premesso gli enti sopra costituiti concordano quanto segue:

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito "Azienda USL") e la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest (di seguito "Società della Salute") si impegnano, nel rispetto delle specificità e delle finalità istituzionali, a promuovere, con il coinvolgimento dei Comuni consorziati, opportunità e iniziative di collaborazione riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza, per garantire un ampliamento dell'offerta di servizi al cittadino e migliorarne la qualità tramite progetti e interventi rientranti negli ambiti di cui all'art. 1 della presente convenzione quadro (di seguito "convenzione").

Art. 1 - Oggetto e finalità

La presente convenzione costituisce strumento di concertazione tra le parti finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecnico-

sanitarie che le parti svolgono per implementare, in un'ottica di collaborazione sinergica e di sistema, l'offerta di servizi per il cittadino nei seguenti ambiti di intervento:

a) promozione dell'inclusione sociale e dell'integrazione culturale dei cittadini per sostenerne il benessere e la salute;
b) accessibilità alle informazioni per la cittadinanza in merito ai servizi erogati nelle strutture sociosanitarie territoriali e nelle Biblioteche comunali;
c) acquisizione da parte dei cittadini di conoscenze in ambito sociosanitario, prevedendo informazioni utili all'intero percorso di vita;
d) integrazione dei cittadini stranieri presenti nel contesto sociale, facilitando la conoscenza e l'accesso alla rete di servizi.

Le attività potranno essere realizzate presso le Case della Comunità della Zona-distretto Fiorentina Nord Ovest, presso le Biblioteche comunali o presso luoghi terzi preventivamente individuati e concordati con i Comuni consorziati interessati.
Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la sottoscrizione di specifici accordi attuativi, come disciplinato all'art. 5 della presente convenzione.
Le parti, laddove ne ravvisino l'opportunità e, comunque, previo accordo e preventiva formalizzazione ed esperimento delle relative procedure, potranno estendere la partecipazione alla presente convenzione ad altri soggetti, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati e nell'ottica di una maggiore promozione dei servizi di qualità per il cittadino.
La parte che intenderà avvalersi della partecipazione alle specifiche progettualità da attivarsidi soggetti terzi, quali, ad esempio, Enti del Terzo Settore, sarà responsabile, previa formale accettazione della restante parte sottoscrivente la presente convenzione \della gestione delle modalità di reclutamento di tali soggetti e della formalizzazione del rapporto collaborativo, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 2 - Impegni dell'Azienda USL

L'Azienda USL, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le risorse e le disponibilità organizzative, secondo quanto definito nei singoli accordi attuativi, si impegna a:

1. mettere a disposizione le competenze professionali del personale proprio o di eventuali soggetti terzi individuati necessari allo svolgimento delle attività programmate;
2. mettere a disposizione gli spazi necessari allo svolgimento delle attività programmate;
3. creare le condizioni più favorevoli nei servizi per effettuare le attività programmate, tenendo conto della disponibilità dei vari operatori e responsabili, oltre che delle caratteristiche stesse del servizio;
4. dare diffusione delle attività programmate anche con materiale informativo, ove necessario;
5. monitorare, con la Società della Salute e gli eventuali Comuni consorziati coinvolti, le attività e le iniziative attivate e valutarne l'efficacia.

Art. 3 - Impegni della Società della Salute

La Società della Salute, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le risorse e le disponibilità organizzative, secondo quanto definito nei singoli accordi attuativi, si impegna a:

1. mettere a disposizione le competenze professionali del personale proprio o di eventuali soggetti terzi precedentemente individuati necessari allo svolgimento delle attività programmate;
2. attivarsi con i Comuni consorziati per promuoverne il coinvolgimento nelle progettualità che saranno implementate nei relativi territori attraverso la messa a disposizione degli spazi delle Biblioteche comunali e del personale in esse impiegato, nonché del materiale documentario necessario per la realizzazione delle attività programmate;
3. dare diffusione delle iniziative promosse, anche con materiale informativo;
4. porre in essere azioni di promozione e comunicazione delle attività ai cittadini e, in generale, ai soggetti destinatari delle iniziative, al fine di favorirne il coinvolgimento;
5. monitorare con l'Azienda USL e gli eventuali Comuni consorziati coinvolti le attività e le iniziative attivate e valutarne l'efficacia.

Art. 5 - Accordi attuativi

Le modalità operative di realizzazione delle progettualità da attivare saranno di volta in volta regolate da specifici accordi attuativi formulati di concerto tra l'Azienda USL e la Società della Salute, nonché dai Comuni consorziati interessati.

Gli accordi disciplineranno le condizioni organizzative e strumentali in base alle quali si attuerà la collaborazione tra le parti.

Art. 6 - Responsabili gestionali

Per l'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione le parti designano uno o più responsabili con il compito di definire congiuntamente le linee di azione, verificandone periodicamente la realizzazione.

Dei nominativi di detti responsabili sarà data comunicazione dalle parti al momento della stipula della convenzione e della sottoscrizione degli accordi attuativi di cui all'art. 5.

Art. 7 - Risorse

La presente convenzione non comporta alcun onere per le parti che la sottoscrivono.

Art. 8 - Decorrenza, durata e rinnovo

La presente convenzione avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale.

E' fatta salva la possibilità delle Parti di promuovere le modifiche alla convenzione che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove necessità o del mutare del contesto istituzionale e gestionale nel quale esse operano.

Ogni variazione alla convenzione dovrà essere concordata per iscritto.

Gli accordi attuativi di cui all'art. 5 non potranno avere durata superiore a quello di validità della convenzione.

La convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno tramite scambio di corrispondenza formale tra le Parti da inviare a mezzo PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

Art. 9 - Sicurezza

Le parti, ciascuna per quanto di competenza nella specificità del proprio ambito di azione e responsabilità, danno assicurazione di adempiere alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di *trattamento dei dati personali*, le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente saranno trattati in ragione del presente rapporto convenzionale e inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti convenzionali.

Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi, sia previsto il trattamento di dati personali, le parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso, ivi compresa la nomina congiunta e reciproca dei responsabili esterni o dei sub-responsabili, se previsti, del trattamento dei dati.

Art. 11 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 12 - Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 1, del DPR n. 131/1986 e dell'art. 5, Tariffa Parte Seconda allegata allo stesso decreto.

La convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

In caso di registrazione le spese relative alle imposte di bollo saranno ripartite in parti uguali tra le parti.

Art. 13 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data ……

per l' Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore
Ing Valerio Mari
Firmato digitalmente ai sensi del DLGS n 82/2005 e smi

per la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest
Il Direttore Zona Distretto
Dott. Andrea Francalanci
Firmato digitalmente ai sensi del DLGS n 82/2005 e smi